

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio  
del Comune dal 06.07.09 al 21/07/09  
~~con~~  
senza opposizioni.



**COMUNE DI SAMATZAI**  
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI CRITERI PER IL RILASCIO DI  
AUTORIZZAZIONI ALLA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI**

- Approvato con delibera C.C. n° 22 del 30.06.2009

**IL SINDACO**  
(Alberto PILLONI)

*Alberto Pilloni*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(D.ssa Giovanna Paola MASCIA)

*Giovanna Paola Mascia*

**Comune di SAMATZAI**  
*Provincia di*

**REGOLAMENTO dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in CIRCOLI PRIVATI .**

**Articolo 1**  
**Normativa di riferimento**

Per le attività disciplinate dal presente regolamento , compresa la somministrazione ai soci di alimenti e bevande anche alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei circoli privati la disciplina di riferimento è costituita :

- dalla Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5 Titolo III, come modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2006 n° 17 ;
- dalla Deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 28 dicembre 2006 n° 54/3 e relativo allegato ;
- dalla Deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 28 novembre 2006 n° 49/21 e relativo allegato;
- dal Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, per quanto espressamente richiamato dalla legge regionale n° 5/2006 e per quanto non da essa disciplinato, purchè comunque non in contrasto con la medesima legge n° 5/2006 ;
- dal D.P.R n° 235/2001 ;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 2006 n° 5 ;

**Articolo 2**  
**Validità del Regolamento ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento deliberato dal Consiglio comunale, potrà essere modificato in qualunque momento in relazione all'interesse dei consumatori ed alle necessità di ordine pubblico e sicurezza, allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolte in esercizi di somministrazione non aperti al pubblico ( circoli privati , associazioni e simili ) come individuati dall'art. 24 della legge regionale n° 5/2006, le cui attività sono destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone ;

### **Articolo 3**

#### **Natura dei circoli privati**

I circoli privati rappresentano per l'ordinamento giuridico i luoghi privilegiati ove i cittadini espletano la loro libertà di incontro, di associazione, di confronto, in un contesto di garanzie e di tutela diretta da parte della Costituzione e dalla susseguente legislazione ordinaria e speciale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di giochi leciti.

Si evidenzia che la presenza di non soci in un circolo vale a conferire ad esso il carattere di locale aperto al pubblico, e legittimamente pertanto devono considerarsi abusive tutte le attività esercitate all'interno dei locali rivolte non ad una cerchia determinata di persone aventi la legittimazione come soci, bensì al pubblico indistinto, cioè a tutti coloro che anche privi del suddetto titolo di legittimazione siano accolti ad usufruire delle attività del circolo, sia a titolo gratuito che a pagamento .

### **Articolo 4**

#### **Tipologie dei circoli privati**

Al fine del presente regolamento ed in base alla vigente normativa nazionale e regionale, si distinguono :

1) i circoli privati ed associazioni **aderenti** ad enti o organizzazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente, aventi finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso, perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative di cui all'articolo 111 del testo unico sulle imposte dirette d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e all'art. 2 dell' Allegato alla Delib.G.R. n. 49/21 del 28.11.2006, che intendano svolgere direttamente attività di somministrazione a favore degli associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;

2) i circoli privati ed associazioni **non aderenti** ad enti o organizzazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente, aventi finalità di cui al punto precedente, che intendano anch'essi svolgere direttamente attività di somministrazione a favore degli associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

### **Articolo 5**

#### **Requisiti per l'esercizio della somministrazione**

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per poter avviare e proseguire l'attività di somministrazione ai propri soci, devono:

- avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
- essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera.

2. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al comune le variazioni intervenute successivamente alla comunicazione.

## **Articolo 6**

### **Avvio dell' attività di somministrazione**

1. Per la tipologia di circoli privati di cui all'art. 4 del presente regolamento l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere iniziata presentando, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo al comune del luogo ove è ubicata l'attività, una comunicazione ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/2006. La comunicazione deve essere presentata o inviata al protocollo del Comune.
2. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore;
3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/06;
4. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
  - denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale, e indicazione della sede;
  - la finalità del circolo;
  - cariche sociali;
  - dati identificativi e anagrafici e codice fiscale del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
  - eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
  - che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;
  - il tipo di attività di somministrazione;
  - l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  - che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
  - il numero massimo di soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
  - l' autocertificazione antimafia;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5.
5. Alla comunicazione si allegano i seguenti documenti:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
  - elenco delle cariche sociali, e dei soci;
  - copia del documento di identità del Presidente / Legale rappresentante del circolo;
  - copia del documento di attività del gestore nel caso ricorra la circostanza prevista dal comma 2 del presente articolo;
  - dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato;
  - copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale n. 5/06 per l'esercizio dell'attività di somministrazione.
6. planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno n° 564/1992 . Il servizio di Polizia municipale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

7. copia anche semplice del contratto di disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di circolo privato con somministrazione di alimenti e bevande.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, alla presenza del dipendente addetto o in alternativa allegando alla domanda copia di un documento di identità del richiedente .

Rimane in ogni caso presupposto fondamentale per entrambe le tipologie di circoli che, sia l'attività ricreativa, culturale, sportiva esercitata, sia l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, vengano effettuate nei confronti dei soli appartenenti all'associazione o circolo medesimo, e ciò avvenga all'interno dei locali sede del suddetto.

8. L'inizio dell'attività resta subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :

- a) certificato di prevenzione incendi , se si effettuano all'interno dei trattenimenti ( rivolti sempre e comunque ai soli soci ) e la presenza contemporanea nei locali ove tali trattenimenti si svolgono è superiore a 100 persone ;
- b) documentazione di previsione di impatto acustico , nel caso in cui all'interno del circolo siano svolti trattenimenti musicali o ballo (rivolti sempre e comunque ai soli soci );
- c) NOTIFICA ai fini igienico sanitari , ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE n° 852/2004, presentata direttamente dal richiedente , o da inoltrare alla competente Azienda Sanitaria Locale tramite il Comune;

#### **Articolo 7** **Contenuto dello statuto e dell'atto costitutivo**

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le prescrizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi. L'atto costitutivo e lo statuto devono altresì essere integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.

#### **Articolo 8** **Requisiti di sorvegliabilità dei locali**

Tutte le associazioni e/o circoli privati , ADERENTI O NON ADERENTI , devono soggiacere per il legittimo esercizio della propria attività alle norme del d.m. n. 564/1992 sui requisiti di sorvegliabilità.

Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

In particolare i locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono presentare i seguenti requisiti:

- non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;

- nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);
- sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
- nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune;
- la somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli con stessa affiliazione in possesso della rispettiva tessera.

## **Articolo 9**

### **Limitazioni all'attività di un circolo privato**

In base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno con lettera circolare n. 12388/4109/A.1, ed in riferimento ai parametri di caratterizzazione del "pubblico spettacolo" delineati dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 10234 del 21 ottobre 1986, si stabilisce:

1) sono assoggettabili alla normativa sugli spettacoli pubblici ( con relativa necessità di possesso di licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS previa verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS suddetto ) tutti quei locali (anche se asseriti come circoli privati o associazioni, o simili ) che presentino l'elemento del pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, o il rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative con acquisto dunque della qualifica di socio all'atto dell'entrata . L'effettuazione dell'attività da parte di un circolo privato secondo le suddette modalità configura l'esercizio di un'attività imprenditoriale, professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi.

L'appartenenza del circolo/associazione agli enti di cui all'articolo 148 Tuir imposte sui redditi (con conseguente presentazione di DIA per l'attività di somministrazione) comporta che l'attività del circolo sia svolta secondo le prescrizioni e con le limitazioni previste dallo stesso art. 148 del Tuir, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione testo unico delle imposte sui redditi" .

In particolare il citato art. 148 stabilisce che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande purchè effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le medesime attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (iscritti ed associati).

La nozione di associazione di promozione sociale è fornita dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 secondo cui sono considerate tali le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale ai fini ed effetti della legge n. 383/2000 i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni datori di lavoro, le

associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati; altresì non sono considerati tali i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualunque natura, in relazione all'ammissione degli associati o prevedano il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

## **Articolo 10**

### **Subingresso nell'attività di somministrazione nel circolo privato**

Il trasferimento della gestione della somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato può avvenire previa comunicazione del legale rappresentante del circolo/associazione e comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente .

L'effettivo trasferimento è comprovato dalla presentazione o dall'invio di :

- a) copia atto pubblico di trasferimento della proprietà o gestione ;
- b) scrittura privata regolarmente registrata ;

In caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.

A seguito della comunicazione di subingresso e conseguente affidamento della gestione a nuovo soggetto, fatta dal legale rappresentante del circolo / associazione , comporta il rilascio da parte del Comune di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del circolo .

L'avvenuta comunicazione di subingresso , purchè completa della prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti soggettivi da parte del subentrante, consente la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio senza soluzione di continuità .

E' fatto obbligo per il titolare che cessa a titolo definitivo l'attività di somministrazione di trasmettere al comune , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando e/o riconsegnando l'originale autorizzazione a suo tempo rilasciata .

## **Articolo 11**

### **Impatto acustico ed Ambientale**

Il legale rappresentante del circolo / associazione, prima dell'inizio dell'attività deve, nel caso in cui sia previsto effettuare trattenimenti musicali e/o danzanti all'interno del circolo, sia all'aperto che al chiuso , provvedere ad inoltrare al Comune , specifica documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della legge nazionale n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 da parte di tecnico abilitato iscritto all'albo dei tecnici fonometrici.

Il suddetto è tenuto a verificare, sia in caso di nuovo circolo che di subingresso in attività esistente, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dell'inquinamento acustico ed eventualmente ad ottemperare eventuali prescrizioni imposte dal competente organo

tecnico consultivo Agenzia Regionale per l'Ambiente o dalla stessa amministrazione comunale .

## **Articolo 12** **Attività del circolo**

Premesso quanto stabilito al precedente articolo 7 , all'interno del circolo potranno essere effettuate, purchè esclusivamente nei confronti dei soli soci, tutte quelle attività di libero associazionismo garantite dalla costituzione ma sempre nel rispetto delle normative di ordine pubblico, sicurezza e purchè le finalità del circolo non siano in contrasto con l'ordinamento .

All'interno del circolo potranno essere installati ed usati apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché potrà essere effettuato il gioco delle carte e degli altri giochi di società .

E' comunque fatto obbligo per l'esercente di richiedere al Comune ed esporre nell'esercizio la Tabella dei Giochi proibiti vidimata dal comune ai sensi del DPR 28 maggio 2001 n° 311 .

Potranno inoltre essere effettuati trattenimenti musicali con o senza ballo, ma qualora dette attività si svolgano in sale con capienza e afflusso superiore a cento persone sarà obbligo del legale rappresentante del circolo / associazione munirsi di specifico certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando provinciale Vigili del Fuoco.

In ogni caso non è consentito l'apprestamento di elementi, strutture e/o qualsiasi altra fattispecie atti a trasformare il circolo privato in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

In particolare l'attività di trattenimento deve effettuarsi in sale senza allestimento e predisposizione di parti o spazi appositamente attrezzati , senza il montaggio di impianti elettrici, luci o di alcun genere aggiuntivi rispetto agli impianti del locale, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, senza che si effettui pubblicità in alcuna forma del trattenimento medesimo , e sempre comunque senza che sia consentito al pubblico indistinto di accedere alle attività .

## **Articolo 13** **Distributori automatici di alimenti e bevande**

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, nei locali del circolo privato, è soggetta alle disposizioni del Dlgs n° 114/98 con conseguente presentazione di modello di denuncia di inizio attività denominato COM 5 e con il possesso del requisito professionale per l'installatore .

É fatto divieto di somministrazione bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici .

## **Articolo 14** **Orari dei circoli privati**

Potranno inoltre essere determinate con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco , specifiche limitazioni all'esercizio dell'attività del circolo , in caso di accertati e reiterati fenomeni di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica, fatta salva ogni altra iniziativa sanzionatoria e/o di segnalazione di carattere penale all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 659 del codice penale .

## **Articolo 15** **Installazione di videogiochi nei circoli privati**

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS è consentita nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi dell' articolo 86 del TULPS medesimo , quindi nei circoli autorizzati alla somministrazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R n. 235/01.

Nei circoli privati non autorizzati all'attività di somministrazione possono essere installati apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 TULPS previa presentazione di una denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 è fatto obbligo per l'esercente di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico di esercizio rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato .

Ai sensi dell'articolo 110 TULPS comma 1 , in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. In base al comma 8 dell'articolo 110 tulps l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 è vietato ai minori di anni 18 .

**E' VIETATA** l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo)

**E' POSSIBILE** l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D n° 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq,

elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);

**E' fatto obbligo installare oltre agli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 TULPS anche i videogiochi di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D n° 773/1931 facendo riferimento ai medesimi limiti numerici sopra indicati per i videogiochi di cui al comma 6 medesimi .**

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in modo non contiguo rispetto alle altre tipologie di apparecchi .

**E' fatto divieto assoluto di installare ed usare nei circoli privati ed associazioni di qualunque genere apparecchi da gioco d'azzardo ; gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole .**